



**CITTA' DI MANFREDONIA**  
Provincia di Foggia

**Deliberazione della Giunta Comunale**

Seduta n.42 del **18.07.2013**

n° **195**

**OGGETTO:** COMPONENTO BONARIO CONTROVERSIE A.M. E R.R. C/COMUNE DI MANFREDONIA.

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 9,00 in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

composta dai signori:

**RICCARDI ANGELO** Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

**VARRECCHIA ANTONIETTA**  
**ANGELILLIS ANTONIO**  
**CASCAVILLA PAOLO**  
**D'AMBROSIO DAMIANO**

**GALLIFUOCO MICHELE**  
**PALUMBO MATTEO** - Vice Sindaco  
**RINALDI PASQUALE**  
**ZINGARIELLO SALVATORE**

Sono assenti i signori: =====.

Partecipa il Segretario Generale: **FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI**.

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

---

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

## LA GIUNTA COMUNALE

Su relata dell'Ufficio Legale, tutta riportata nella premessa del presente atto

Premesso che:

- con ricorso depositato in data 26/09/2005 i Sig.ri Artuso Matteo e Renzulli Roberto conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Foggia – Sezione Lavoro il Comune di Manfredonia e la Società Cooperativa Agriser a r. l., in Liquidazione Volontaria, per chiedere rispettivamente il pagamento della somma di € 14.584,74 e € 14.760,81, avendo lavorato alle dipendenze della Soc. Cooperativa Agriser a r. l., appaltatrice dei lavori di cura del verde pubblico della Città di Manfredonia;
- il Tribunale Ordinario di Foggia – Sezione Lavoro con sentenze n. 2153 e n. 2152 del 30.03.2009, pronunciandosi definitivamente sulla domanda proposta dai Sigg.ri Artuso Matteo e Renzulli Roberto, sul presupposto che il credito vantato dall'appaltatore nei confronti del committente era già entrato a far parte dell'attivo fallimentare, restando assoggettato al regime della concorsualità, e che il credito retributivo vantato dai ricorrenti figurasse già iscritto nello stato passivo della datrice di lavoro Cooperativa Agriser a r. l., dichiarava cessata la materia del contendere sulle domande dirette all'accertamento di esistenza di un lavoro subordinato ed al riconoscimento della qualifica superiore e dichiarava, inoltre, l'improponibilità delle restanti domande, compensando le spese processuali tra le parti;
- avverso la predetta sentenza proponeva appello sia il Sig. Artuso Matteo che il sig. e Renzulli Roberto dinanzi alla Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro;
- con sentenza n. 811/2013 del 14.02.2013 la Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro definitivamente pronunciandosi sull'appello principale proposto dal Sig. Artuso Matteo, con ricorso depositato il 19.04.2010 nonché sull'appello incidentale interposto dalla Cooperativa Agriser a r. l. con atto del 09.02.2012, avverso la sentenza resa dal Tribunale Ordinario di Foggia – Sezione Lavoro in data 30.03.2009 tra le suddette parti appellanti ed il Comune di Manfredonia così provvedeva: accoglieva l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, condannava il Comune di Manfredonia a pagare in favore del Sig. Artuso Matteo la somma di € 8.211,69, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge; rigettava l'appello incidentale; confermava nel resto l'impugnata sentenza; condannava il Comune di Manfredonia a corrispondere in favore del Sig. Artuso Matteo le spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura di € 775,00, oltre accessori, per il primo grado di giudizio, e nella misura di € 930,00, oltre accessori, per il secondo grado di giudizio; compensava interamente tra le restanti parti le spese del doppio grado di giudizio;
- al contrario, con sentenza n. 808/2013 del 14.02.2013 la Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro definitivamente pronunciandosi sull'appello principale proposto dal Sig. Renzulli Roberto, con ricorso depositato il 19.04.2010 nonché sull'appello incidentale interposto dalla Cooperativa Agriser a r. l. con atto del 09.02.2012, avverso la sentenza resa dal Tribunale Ordinario di Foggia – Sezione Lavoro in data 30.03.2009 tra le suddette parti appellanti ed il Comune di Manfredonia così provvedeva: rigettava l'appello principale e quello incidentale e condannava il sig. Renzulli Roberto a corrispondere in favore del Comune di Manfredonia le spese del presente giudizio nella misura di € 930,00, oltre accessori; compensava interamente nei confronti delle ulteriori parti le spese del presente giudizio;
- con nota del 08.05.2013 l'Ufficio Legale nel trasmettere copia delle sentenze ai Dirigenti del 6° e 3° Settore, evidenziava l'assoluta contraddittorietà delle predette sentenze in quanto, per la stessa causa e in forza dello stesso contratto stipulato con l'Agriser, di cui i due erano dipendenti, nella prima è stato rigettato il ricorso con condanna del Renzulli al pagamento delle spese processuali dell'Ente, mentre nella seconda il Comune è stato condannato al pagamento in favore dell'Artuso della somma di € 8.211,69 oltre interessi e rivalutazione come per legge e oltre alla condanna al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Nel contempo comunicava che l'avv. Orazio Totaro, procuratore di entrambi i ricorrenti, aveva già notificato copia della sentenza con atto di precetto, per complessivi € 13.883,92, preannunciando il ricorso in Cassazione per l'altro giudizio. Infine invitava il Dirigente del 6° Settore a verificare la sospensione dei pagamenti in favore dell'Agriser, con conseguente accantonamento delle somme che sarebbe dovuta avvenire con la proposizione dei ricorsi comunicata con nota del 04.11.2005;
- sulla base di tali considerazioni, con delibera n. 130 del 24.05.2013 si autorizzava il Sindaco a proporre ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 811/2013 del 14.02.2013 emessa dalla Corte di Appello di Bari, con assegnazione all'Avv. Teresa TOTARO, dell'Avvocatura Comunale, dell'incarico di rappresentare e difendere l'Ente dinanzi a detto organo giurisdizionale;
- con nota del 27.06.2013, assunta al prot. Com.le al n. 22274 del 28.06.2013, l'Avv. Totaro Orazio, in nome e per conto dei suoi assistiti, Sig. Artuso Matteo e Renzulli Roberto, comunicava l'accettazione da parte dei suoi assistiti alla definizione transattiva delle vertenze attraverso la corresponsione rispettivamente della somma di € 9.000,00 per Artuso e € 7.000,00 per Renzulli, comprensive delle spese legali di ambedue i gradi di giudizio e con rinuncia alla proposizione del ricorso in Cassazione, a condizione che il pagamento avvenisse entro 15 gg.

**Ritenuta**, quindi, l'opportunità di risolvere transattivamente le controversie di cui in premessa, attesa l'assoluta contraddittorietà delle predette sentenze e la notevole riduzione delle pretese, considerato in ogni caso che le somme sono state trattenute dal pagamento in favore della ditta Agriser, ai sensi del contratto di appalto.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.

A voti unanimi, espressi nei modi e forma di Legge.

E, tanto premesso, perché formi parte integrante del presente atto.

#### **D E L I B E R A**

1. Di risolvere transattivamente le controversie di cui in premessa, attraverso la corresponsione rispettivamente della somma di € 9.000,00 per Artuso e € 7.000,00 per Renzulli, comprensive delle spese legali di ambedue i gradi di giudizio e con rinuncia alla proposizione del ricorso in Cassazione.
2. Di dare atto che provvederà il Dirigente del 6° Settore, Servizio Manutenzione e Verde Pubblico all'attuazione del presente provvedimento.
3. Di incaricare il Servizio Finanziario di verificare l'avvenuto accantonamento delle somme a seguito della proposizione dei ricorsi.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei revisori dei conti per il parere di competenza ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. O del D.l. N. 174/2012.
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da apposita, separata ed unanime votazione favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

**F.to: Fiorentino**

---

IL PRESIDENTE

**F.to: Riccardi**

---

---

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 23 LUG.2013 ..... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 25614 del 23 LUG.2013.
3. è stata trasmessa in data 23 LUG.2013 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

All'Avvocatura Comunale.

Al Dirigente del 3° Settore.

---

4.
  - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
  - è divenuta esecutiva il ..... per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, li 23 LUG.2013

IL SEGRETARIO GENERALE

**F.to: Fiorentino**

---

---

E' copia conforme all'originale.  
Data 23 LUG.2013

Il Segretario Generale